

360. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1968. Determinazione dei criteri per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere protette dal diritto d'autore.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 2 maggio 1968 n. 112, è entrato in vigore il 17 maggio 1968, ed è stato abrogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1976.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione

Visti l'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 22 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1639;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1963 relativo alla determinazione dei criteri per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere letterarie, scientifiche e musicali tutelate;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei suddetti criteri;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale;

Decreta:

1. Salvo diretto accordo tra le parti, l'equo compenso dovuto agli autori per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate è determinato come segue:

- a) per la prosa in L. 2000 a pagina, ragguagliata a 2000 lettere;
- b) per la poesia in L. 2000 a pagina;
- c) per le opere musicali in L. 500 a battuta.

2. I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari per la prosa e la poesia e per tre anni solari per opere musicali, a decorrere dall'anno della pubblicazione, che dovrà essere indicato nella antologia.

3. La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge (titolo dell'opera, nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta).

L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione all'editore dell'opera letteraria, scientifica o musicale dalla quale il brano o la battuta sono stati tratti.

4. L'editore dell'antologia notificherà all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, all'atto della pubblicazione dell'antologia stessa, che l'importo è a disposizione dell'autore. A tale notificazione farà seguito, entro i termini prescritti, il deposito dell'opera previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

5. Il decreto ministeriale 11 aprile 1953 è abrogato.